

Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)

**Modifica n. 21 al PRGC vigente, ex art. 17, comma 12, lettera h3) della L.R. 56/1977**

**L'Assessore all'Urbanistica** relaziona al Consiglio Comunale per l'assunzione dell'atto deliberativo indicato in oggetto.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto:

il Piano Regolatore Generale Comunale approvato ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e smeì con DGR 23.4.2001 n. 6-2832, pubblicata sul BUR n. 19 del 9.5.2001, al quale sono state apportate:

- n. 20 modifiche ai sensi del comma 12, art. 17 della LR 56/77 e smeì;
- n. 3 varianti strutturali ai sensi del comma 4, art. 17 LR 56/77 e smeì;
- n. 32 varianti parziali ai sensi del comma 5, art. 17 della LR 56/77 e smeì;
- n. 1 variante ai sensi dell'art. 16 bis della LR 56/77 e smeì;
- n. 1 variante per la perimetrazione dei centri abitati ai sensi dell'art.12 comma 2 punto 5bis) della LR 56/77 e smeì;

il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio, ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447 e della Legge Regionale n. 52/2000, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.6.2003 e smeì ;

considerato che questo Comune ha trasferito su sistemi informatizzati gli elaborati cartografici e normativi del PRGC vigente, con specifica modifica n. 15 ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettera h) al fine della propria messa a disposizione del pubblico consultante, ed ai sensi di legge;

vista la richiesta di modifica al PRG pervenuta da "IL GLICINE SSA", attuale proprietario degli immobili, in data 14/05/2025 prot. 14317;

Considerato inoltre che:

l'Amministrazione Comunale ritiene di attivare le procedure per l'adozione di una modifica al PRGC ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. n. 56/1977 e smeì, al fine di attuare una prescrizione del PRG divenuta cogente ed i cui effetti sono chiaramente deducibili sulla previsione urbanistica vigente;

nello specifico le prescrizioni contenute nella scheda d'area n. 66 denominata "Agrano – Selviana", che prevedevano la declassificazione della previsione urbanistica vigente, dettata appunto dalla scheda d'area in oggetto, in caso di alienazione della proprietà immobiliare da parte del Comune, prevedendo in tal caso la riclassificazione dell'area con una destinazione agricola normata dall'articolo 30 delle NdiA;

la prescrizione specifica evidenziata si è concretizzata a seguito dell'alienazione da parte del Comune di Omegna del compendio immobiliare denominato "Alpe Selviana" ubicato nella frazione di Agrano, di sua proprietà, a seguito di procedura ad evidenza pubblica e conclusa con l'atto di compravendita Notaio Scalabrini rogato in data 25/03/2024 al N. 27948 di Repertorio e n. 16408 di Raccolta;

nello specifico la modifica comporta l'eliminazione della scheda d'area n. 66 dalle Norme di Attuazione del PRG e la modifica cartografica puntuale dell'area interessata con la trasformazione della destinazione vigente (scheda d'area n. 66) riclassificandola in area agricola normata dall'art.

---

30 delle norme di attuazione, identificata al C.T. al foglio 29 mappali 83-85-95-98-129-130-131-134 parte,135-234-291-427-428;

nella classificazione dell'area agricola si è fatto riferimento alla carta forestale dedotta dal sistema informativo forestale regionale, per meglio definire le aree boscate e quelle con specifiche colture orticole e floricole specializzate (piccoli frutti), stabilendo che la presenza del bosco dovrà sempre essere accertata sulla base dei parametri contenuti nell'art. 3 della legge regionale 4/09, con una specifica analisi agronomica a firma di professionista abilitato;

Dato atto che quanto precitato, rientra nei presupposti di cui alla disposizione normativa prevista all'art. 17, comma 12, lettera h3) della LR 56/77 s.mei che recita:

*“...Non costituiscono varianti del PRG:*

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;*
  - b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;*
  - c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;*
  - d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;*
  - e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;*
  - f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;*
  - g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;*
  - h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano, necessari per il recepimento:*
    - 1) delle previsioni relative a varianti approvate;*
    - 2) di sopravvenute norme ed atti aventi carattere di prevalenza, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili;*
    - 3) di mutamenti oggettivi nel contesto di riferimento del piano, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili;*
    - 4) il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche...*
- e quindi non costituisce variante dello strumento urbanistico vigente;*

dato atto che ai sensi Della DGR 29 febbraio 2016, n 25-2977 non risultano soggette a procedure di VAS le modifiche agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica che non costituiscono variante quali quelle di cui all'art.10 comma 4 della LR 56/1977, come disposto dall'art.10 comma 9 della LR 56/1977, e quelle di cui all'art.17 comma 12, nonché le deliberazioni comunali di adozione e approvazione della perimetrazione del centro o nucleo abitato di cui all'art.81.

Riconosciuto pertanto, l'opportunità di apportare la modifica in sintesi sopracitata e più dettagliatamente descritta nella Relazione Tecnica predisposta dal Servizio Tecnico Territoriale – Ufficio urbanistica-progettazione-gestione amministrativa del patrimonio, che qui si intende integralmente trascritta ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, modificando in tale senso il vigente PRG approvato con DGR 23.4.2001 n. 6-2832;

Visti i relativi elaborati tecnici predisposti dal Servizio Tecnico Territoriale – Ufficio urbanistica-progettazione-gestione amministrativa del patrimonio e riconosciuto che gli stessi siano meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle esigenze e agli intendimenti dell'Amministrazione;

Accertato che la modifica su esposta:

- non costituisce variante al PRGC vigente e si configura come Modifica al PRGC ai sensi dell'art. 17, comma 12, lett. h3) della LR 56/77 e smei;
- non è soggette alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- è conforme alle norme sulla classificazione acustica del territorio comunale, (Piano di Zonizzazione Acustica approvato con DCC 76/30.6.2003 e smei) , ai sensi della LR 52/2000 e della DGR n. 85-3802 del 6.8.2001.

Dato atto che sulla proposta di variante parziale si è espressa favorevolmente la 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente “Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici, Programmazione Arredo Urbano, Patrimonio, Protezione Civile, Polizia Urbana, Sicurezza “ come da verbale in data 23.07.2025;

- Visto l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale in ordine alla regolarità tecnica;

Visto:

- La Legge 17.8.1942 n. 1150 e smei;
- La LR del Piemonte 5.12.1977 n. 56 e smei;

Dato atto che il verbale del punto all'ordine del giorno tiene conto di quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, per cui il supporto informatico registrato della seduta del Consiglio tiene luogo di quanto trattato e discusso dal Consiglio stesso e che la “Trascrizione integrale del dibattito”, così denominata, relativa al punto in oggetto, viene allegata al presente verbale. (**Allegato C**)

Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati, precisando che per l'eventuale espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove addotte, risultano dalla discussione di cui alla suddetta trascrizione del dibattito:

Presenti: n. 15

Voti unanimi favorevoli: n. 15

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate, quanto di seguito:

- 1) Di approvare la modifica al PRGC vigente n. 21, ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettera h3) della LR 56/77 e smei, concernente l'eliminazione della scheda d'area n. 66 dalle Norme di Attuazione del PRG e la modifica cartografica puntuale dell'area interessata con la trasformazione della destinazione vigente (scheda d'area n. 66) riclassificandola in area agricola normata dall'art. 30 delle norme di attuazione, identificata al C.T. al foglio 29 mappali 83-85-95-98-129-130-131-134 parte,135-234-291-427-428, predisposta dal Servizio Tecnico Territoriale-Ufficio Urbanistica, Progettazione, Gestione amministrativa patrimonio, a firma dell'arch. Massimo Bino, e costituita dai seguenti elaborati:

-relazione illustrativa (**Allegato A**)

-P3 foglio 3 – estratto PRG vigente - PRG modificato scala 1:4000 (**Allegato B**)

- 2) Di dare atto che questo provvedimento seguirà la procedura di cui alla LR 56/77 e sme i art. 17 comma 13 e pertanto si dà mandato all'Ufficio Urbanistica di espletare le consequenziali procedure ivi previste.

Successivamente:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** l'urgenza di rendere esecutivo il presente provvedimento,

**Visto** l'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con n. 15 voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

---

Verbale letto, approvato e sottoscritto